

# COMUNE DI GRESSAN

# COMMUNE DE GRESSAN



## REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI

Approvazione

deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 18/06/2019



### **Articolo 1 – Principi ed oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare il corretto utilizzo ed il rispetto delle attrezzature ludiche presenti nelle aree riservate a parco giochi per bambini, di seguito denominati "parchi gioco comunali", in quanto luoghi aperti al pubblico ed aventi importanti funzioni ludico ricreative.
2. Scopo principale del presente regolamento è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e dei loro accompagnatori, ed in generale dell'utenza dei parchi gioco comunali.

### **Articolo 2 – Norme di utilizzo**

1. È fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano i parchi gioco comunali di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente e di rispettare sia la vegetazione che le attrezzature ludiche ivi installate. Chiunque arreca danni è tenuto a risarcirli integralmente.
2. Le attrezzature ludiche per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, con cura ed attenzione, esclusivamente dai minori di età non inferiore ad anni 2 (due) e non superiore ad anni 12 (dodici).
3. Il libero uso dei giochi e delle attrezzature da parte dei minori è posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità dei loro accompagnatori che li hanno in custodia. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danno a cose o persone derivanti dal loro uso improprio.
4. I parchi gioco comunali sono aperti al pubblico tutti i giorni, dall'alba al tramonto, nel periodo dal 1° marzo al 30 ottobre di ogni anno, salvo la sussistenza di condizioni meteo avverse (precipitazioni, nevicata, forte vento) o di terreno impraticabile (allagato od innevato).
5. Il parco giochi della frazione La Palud è aperto al pubblico esclusivamente al di fuori degli orari e dei periodi di svolgimento dell'attività didattica della Scuola Primaria di Chevrot.
6. I parchi gioco comunali sono chiusi al pubblico nel corso dei lavori di manutenzione delle attrezzature ludiche e di sfalcio dell'erba: in tali casi sarà emanata specifica ordinanza comunale, che sarà affissa con congruo anticipo all'ingresso del parco giochi.

### **Articolo 3 – Prescrizioni particolari**

1. All'interno dei parchi gioco comunali è vietato:
  - a) accedere al di fuori degli orari di apertura al pubblico;
  - b) praticare il gioco del calcio;
  - c) fumare;
  - d) accedere con ciclomotori, motocicli e veicoli a motore di qualsiasi tipo non autorizzati;
  - e) l'accesso da parte dei minori di anni 6 (sei) non accompagnati da un adulto;
  - f) l'accesso da parte dei cani di qualsiasi taglia (anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola) e di ogni altro tipo di animale;
  - g) accedere con scarpe munite di tacchetti o chiodi;
  - h) calpestare le aiuole e i siti floreali coltivati;
  - i) salire con i piedi sulle panchine;
  - j) sostare, anche temporaneamente, all'interno dell'area con tende, sacchi a pelo, roulotte, camper e fare picnic;
  - k) compiere qualsiasi gesto che deturpi l'ambiente;



- l) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
- m) imbrattare, distruggere, rimuovere cartelli, targhe, manifesti e avvisi posti dal Comune;
- n) collocare baracche, chioschi, bancarelle e qualsiasi altra struttura fissa o mobile se non espressamente autorizzata dal Sindaco;
- o) esercitare qualsiasi attività commerciale se non espressamente autorizzata dal Sindaco;
- p) chiedere l'elemosina e/o svolgere qualsivoglia attività di accattonaggio;
- q) utilizzare fiamme libere e/o accendere fuochi;
- r) produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni;
- s) soddisfare bisogni fisiologici.

#### **Articolo 4 – Sanzioni**

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente regolamento è punito con l'applicazione di una o più sanzioni pecuniarie da € 75,00 a € 750,00 ai sensi degli articoli 10 e 17 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 5 – Vigilanza ed osservanza del regolamento**

1. L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita informativa del presente regolamento in tutti i parchi gioco comunali.
2. La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.
3. Con specifica ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire l'igiene, la pulizia e la sicurezza dei parchi gioco comunali.

#### **Articolo 6 – Utilizzo dei parchi gioco in casi eccezionali**

1. La Giunta Comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso dei parchi gioco comunali per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento e che non siano in contrasto con le finalità sopracitate.

#### **Articolo 7 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.